

N. 00449/2010 REG.SEN.
N. 01802/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2005, proposto da:
Toia Corrado, Cristian Holding Immobiliare Spa, De Gasperi
Edoardo, Elton Srl, Immobiliare Marta Sas, Immobiliare Moana Srl,
Immobiliare Sigma Spa, Imprenord Srl, Leoncini Gianni, tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto
presso quest'ultimo in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Solbiate Olona, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Ravizzoli, con domicilio eletto ex lege (art. 35 RD 1054/1924 e art.
19 L. 1034/1971), presso la Segreteria del TAR Lombardia in
Milano, via Corridoni, 39;

nei confronti di

Robinia Residence Spa, Robinie Golf Spa, Villa Olona Spa, tutte

rappresentate e difese dall'avv. Francesco Masci, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, via Spadari, 2;

Iper Montello Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia D'Ettorre, con domicilio eletto presso quest'ultima in Milano, via Spadari, 2;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Solbiate Olona: n. 40/2003 del 6.11.2003 che approva la variante al piano di lottizzazione delle aree individuate nella zona "F4 Speciale"; n. 31/2003 del 25.9.2003 con la quale è stata approvata una variante al vigente PRG denominata "Variante 2003-Fase A"; n. 29/2003 del 24.7.2003 e n. 17/2003 del 12.6.2003, con cui sono state adottate le varianti di cui ai punti precedenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solbiate Olona, di Villa Olona Spa - Robinia Residence Spa - Robinie Golf Spa e di Iper Montello Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Paola Bastonini, in sostituzione di Santamaria, per i ricorrenti; Angelo Ravizzoli per il Comune di Solbiate Olona; Francesco Masci per Villa Olona Spa e,

in sostituzione di D'Ettorre, per Iper Montello Spa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione consiliare n. 40/2003, il Comune di Solbiate Olona approvava una variante al Piano di Lottizzazione della zona denominata F4, presentata dai lottizzanti, vale a dire dalle società indicate in epigrafe del presente ricorso.

Con la precedente deliberazione consiliare n. 31/2003, era invece stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale denominata “Variante 2003 – Fase A”.

Gli esponenti, tutti proprietari di unità immobiliari site in un’area, collocata in zona “F5 – sportiva privata”, contigua a quella oggetto della variante alla lottizzazione di cui sopra, impugnavano le due delibere sopra indicate, unitamente alle pregresse delibere di adozione delle varianti, per un solo ed articolato motivo di ricorso, che può così essere sintetizzato:

violazione dell’art. 28 della legge 1150/1942, dell’art. 2 della legge regionale 23/1997, dell’art. 9 della legge regionale 1/2001 ed eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e le società controinteressate, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, oltre alla sua infondatezza nel merito.

In vista dell’udienza di discussione, il legale delle società per azioni

Villa Olona, Robinia Residence e Robinie Golf rinunciava al mandato professionale ed in sua sostituzione si costituiva, per la sola società Villa Olona - che aveva nel frattempo incorporato le altre società per azioni Robinia Residence e Robinia Golf - l'avv. Francesco Masci.

Alla pubblica udienza dell'11.2.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dai difensori di tutte le parti evocate in giudizio.

L'eccezione risulta fondata, per le ragioni che seguono.

Come noto, il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione degli atti amministrativi davanti al TAR, decorre (v.si art. 21, comma 1°, legge 1034/1971), per gli atti per i quali non sia prevista la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, ove quest'ultima sia prevista da norme di legge o di regolamento. Nel caso in cui, al contrario, sia previsto l'obbligo per l'Amministrazione della notificazione ai soggetti interessati, il termine di impugnazione decorre, per questi ultimi, dal giorno della notificazione.

Nel caso di specie, le due deliberazioni di approvazione rispettivamente della variante generale al PRG (n. 31/2003) e della variante al Piano di Lottizzazione (n. 40/2003), sono state pubblicate entrambe all'Albo Pretorio, la prima fino al 16.10.2003 e la seconda

fino al 2.12.2003.

La deliberazione n. 31/2003 è stata inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29.10.2003, divenendo efficace in tale data (v.si docc. 1 e 2 dei ricorrenti), mentre la deliberazione n. 40/2003 è stata ritualmente approvata e pubblicata nel rispetto della procedura di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 23/1997, allora vigente.

Il presente ricorso è stato presentato agli Ufficiali Giudiziari, per la notificazione, il 13.6.2005, quindi ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente per la delibera n. 31/2003 dal 29.10.2003 e per quella n. 40/2003 dal 2.12.2003.

A diversa conclusione non inducono le argomentazioni addotte dagli esponenti, secondo i quali il Comune avrebbe dovuto notificare loro le deliberazioni di cui sopra, sicché il termine per l'impugnazione sarebbe decorso dalla conoscenza effettiva e non dalla pubblicazione dei provvedimenti nelle forme di legge.

In primo luogo si rimarca, infatti, che gli esponenti non sono proprietari delle aree interessate alla variante al Piano di Lottizzazione, ma proprietari di immobili su un fondo contiguo (v.si pag. 4 del ricorso), per cui non si comprende la necessità, per l'Amministrazione, di notificarli di una variante su un'area contigua a quella ove insistono i loro immobili.

Del resto, in relazione alla variante al piano attuativo (deliberazione n. 40/2003), i ricorrenti non sono neppure in grado di chiarire il loro

interesse ad agire, che viene giustificato sulla base di un presunto aggravio della servitù di passaggio sulla viabilità privata interna al comparto (pag. 13 ricorso).

Si tratta, a ben vedere, di considerazioni tutto sommato generiche ed in ogni caso non certo idonee a radicare, in capo agli esponenti, una posizione soggettiva differenziata, tale da imporre di conseguenza al Comune un obbligo di notifica individuale della delibera di variante al Piano di Lottizzazione.

Quanto alla deliberazione n. 31/2003, la stessa approva sostanzialmente una variante generale al PRG comunale, sicché non pare configurarsi uno specifico obbligo di comunicazione individuale agli attuali ricorrenti, tenuto conto che, per pacifica giurisprudenza: <<Per le varianti generali degli strumenti urbanistici, il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della relativa delibera, alla quale si ricollega una presunzione di conoscenza da parte dei soggetti interessati, stante il carattere generale del provvedimento. Pertanto, non v'è spazio per ritenere sia necessaria una notifica individuale delle delibere in questione, né che il termine di impugnazione riferito all'intervenuta piena conoscenza delle stesse possa essere determinato in un momento diverso e successivo a quello di pubblicazione>>; in tale senso Consiglio Stato, sez. IV, 27.10.2009 , n. 6546, oltre a TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.11.2009, n. 4997.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di tardività esime il

Collegio dalla trattazione delle altre eccezioni in rito, oltre che del merito del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese di causa, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Solbiate Olona; euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore di Iper Montebello Spa; euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore di Villa Olona Spa; per un totale di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO